

COMUNE DI CAMPODOLCINO

Provincia di Sondrio

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 del Reg. Del.

N. 3829 di prot.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **20.35** nella casa comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO PRESENTI:

		Presenti
1	GUANELLA Giuseppe	SI
2	DELCURATOLO Giacinto	SI
3	FANETTI Fabiana	SI
4	DELLA MORTE Aldo Walter	SI
5	GHELFI Gianluca	SI
6	GUANELLA Emilio	NO
7	LEVI Renato	SI

E' inoltre presente l'Assessore esterno, non avente diritto al voto, sig. Selvatico Elio.

Assiste il Segretario Comunale, dott. Mauro Sopranzetti, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Il sig. Guanella Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

Ha luogo il dibattito sull'argomento. Ai sensi dell'art. 60 commi 9 e 10 del vigente regolamento del consiglio comunale, gli interventi sono stati registrati mediante incisione magnetica; i supporti fonici sono custoditi in archivio, con possibilità di accesso, anche con duplicazione, da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati e saranno pubblicati, per un periodo di almeno 30 giorni, all'interno del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria**, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno con il quale è stato prorogato al 31 Agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012,
- il decreto del Ministero dell'interno con il quale è stato prorogato al 31 Ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012,

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto.

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,40 per cento per le abitazioni principali e lo 0,76 per cento per tutti gli altri casi, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Diminuzione sino a 0,1 punti percentuali

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

CON VOTI 5 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 6 i Consiglieri presenti e 5 i votanti (astenuto il Consigliere Levi Renato)

DELIBERA

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: *0,4 per cento*
 - ALIQUOTA DI BASE: *0,88 per cento*
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: *0,2 per cento*
- 2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- 4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, per rendere immediatamente operative le modifiche proposte, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo.

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**.


Campodolcino, 17 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Silvia Rosa Trussoni




Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guarella



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro Sopranzetti




Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 03 OTT. 2012.

Campodolcino, li 01 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del Decreto Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.);

Campodolcino, li 01 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

